



Municipalità 4

S. Lorenzo, Vicaria

Poggioreale, Zona Industriale

Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' D'ISTITUTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 veicolo attrezzato per il carico/scarico di materiali che derivano dalle attività di manutenzione del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 4 – CPV 34134200-7

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata presunta di mesi 2 con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Nelle more della stipula contrattuale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.8 del presente Capitolato, l'Amministrazione, nel caso di urgenza o necessità, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 13.465,00 escluso IVA al 21% pari ad € 2.827,65, per complessivi € 16.292,65 IVA compresa.

ART. 4 - RIPARTIZIONE IN LOTTI, PREZZI UNITARI E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

L'appalto

è costituito da un unico lotto, secondo le quantità e le caratteristiche di seguito indicate:

n. 1 veicolo tipo PORTER EXTRA Pianale ribaltabile 1,5 motorizzazione benzina 1300 cc euro 4 "o equivalente" di colore bianco, con sovrasponde da 40 cm e paracabina, con servosterzo, vetri elettrici, paraurti in tinta, consolle centrale, fendinebbia integrati nel paraurti, sensori di parcheggio, chiusura centralizzata, antifurto elettronico. Le caratteristiche tecniche richieste sono così sintetizzate:

Cilindrata: 1.300 cc Benzina E4

Potenza \geq 48/4800kW, giri/min

Velocità Max \geq 130 km/h

Omologazione \geq Euro 4

Carrozzeria \geq Pianale ribaltabile

Lunghezza A \geq 3.565 mm.

Lunghezza B \geq 1.460 mm

Altezza C \geq 1.800 mm



Passo D ≥ 1.830 mm
Altezza Piano di carico $\geq 1.400 \times 1.930$
Portata utile ≥ 615 Kg
Trazione: posteriore
Raffreddamento: liquido
Pneumatici: 155R12 86/88 N
Peso a pieno carico: 1.500 Kg
Peso rimorchiabile: 600 Kg
Colore: Bianco.

Il modello offerto deve essere garantito dalla casa costruttrice per la durata prevista dalle vigenti leggi.

Importo complessivo presunto Iva inclusa: euro 16.292,65, comprensivo dei costi di trasporto, oltre spese per immatricolazione ed IPT a carico dell'aggiudicataria
Oneri per la sicurezza = 0

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato, dalle prescrizioni normative contenute nel D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Fornitore si impegna a fornire il veicolo, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- il veicolo dovrà essere trasportato e consegnato franco destino e pronto all'uso presso il centro di consegna indicato nell'Ordinativo di fornitura della Municipalità 4;
- il veicolo dovrà essere coperto da una garanzia del Fornitore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.); tale garanzia dovrà essere valida per una durata di 24 (ventiquattro) mesi (o, comunque, per l'eventuale maggior periodo indicato dal Fornitore in sede di offerta) decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto.
- il veicolo dovrà essere provvisto di approvazione M.C.T.C. e certificazione CE;
- le spese di immatricolazione e tassa IPT cedono a carico del fornitore
- il veicolo oggetto di fornitura deve essere esente da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e deve essere realizzato secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza ed, in ogni caso, deve essere nuovo di fabbrica;

l'aggiudicataria dovrà specificare, in sede di offerta, un centro di assistenza, presente nell'ambito del Comune di Napoli o in provincia di Napoli, che assicuri: 1) capacità tecnica per la manutenzione e/o riparazione degli autoveicoli; 2) disponibilità a ritirare l'autoveicolo a domicilio per tutto il periodo di durata della garanzia contrattuale, con costi del trasporto a carico del Fornitore, per interventi su veicolo non marciante (per cause non derivanti da incidenti); 3) rispetto dei tempi di diagnosi e intervento.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, di cui alla deliberazione di CC n. 22 del 07.05.07 e ss.mm.ii. ha determinato di attuare il Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. In particolare, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/ Cosap.

ART. 7 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA – L. N. 123/2007 E MODIFICA DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 626/1994, E ART. 86, COMMI 3-BIS E 3-TER, DEL D.LGS N.163/2006

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "*documento unico di valutazione dei rischi*" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Premesso che la presente procedura prevede l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

Servizio di trasporto e consegna:

- consegna dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione

Servizio di manutenzione:

- ritiro dei veicoli presso l'Amministrazione

Collaudo:

- Collaudo presso la sede dell'Amministrazione (in fase di consegna)

Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono state considerate, per quanto applicabili, le voci di cui all'art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 e, nello specifico:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Dalle valutazioni sopra descritte ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'*Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni dai fornitori per l'espletamento della fornitura oggetto del presente appalto.

Resta comunque l'onere per la Stazione Appaltante di valutare al momento dell'emissione di ogni singolo ordinativo di fornitura, l'esistenza o meno di "interferenze" (non previste e non prevedibili al momento di pubblicazione della presente procedura) valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all'interno di un "*documento unico di valutazione dei rischi*" (DUVRI).

Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura sarà acquisita tramite procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, mediante espletamento di apposita gara regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla Lettera di invito.

Il responsabile del procedimento è l'Avv. Luigi Trematerra, Direttore della Municipalità 4.

L'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti dell'operatore economico che avrà praticato il maggior ribasso unico percentuale sul prezzo indicato all'art. 3 del presente Capitolato speciale d'appalto. Ove la gara vada deserta, al primo esperimento, essa verrà nuovamente esperita senza l'adozione di ulteriore atto.

ART. 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo della Direzione della Municipalità 4 sita in Via Gianturco, 99 – 80142 Napoli, la domanda, l'offerta e la documentazione prevista nella Lettera di invito attendendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, entro il termine ivi stabilito a pena di esclusione.

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto, sotto forma di deposito cauzionale o mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, oppure

tramite polizza fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata nelle forme ed ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/2006 con particolare riferimento ai comma 4 e 8 dell'art.75.

Nell'ipotesi di versamento in contanti, lo stesso va corredato da dichiarazione d'impegno, prodotta da società assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto e su richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs 163/06 relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande, o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. In caso di costituenda associazione di imprese (ATI) la polizza dovrà essere intestata a tutte le imprese associande.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.

L'impresa aggiudicataria dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale, ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.113 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., con le modalità ivi stabilite.

La cauzione resta versata per tutto il rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

L'impresa aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell'11 settembre 2007.

ART. 10 -CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Determineranno l'esclusione dalla gara le seguenti cause:

1. offerta oltre i termini stabiliti nel bando di gara;
2. presentazione offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia;
6. deposito cauzionale provvisorio corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d'identità degli stessi soggetti;
7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente la costituenda ATI;
8. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 per l'esecuzione del contratto;
9. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l'ammissione alla gara;
10. omessa presentazione dell'offerta economica;
11. omessa sottoscrizione dell'offerta economica.

ART.11 - AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà proposto il massimo ribasso percentuale unico, espresso in cifre (con un massimo di due cifre decimali) e in lettere, sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23.5.1924 n. 827. In caso di offerte uguali, i concorrenti, che hanno proposto il prezzo più conveniente con il medesimo ribasso, dovranno proporre nuova offerta migliorativa entro il termine perentorio che verrà comunicato con apposita nota scritta.

In caso di offerte anormalmente basse, saranno seguiti i criteri e i procedimenti di verifica di cui agli articoli 86,87, 88 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. nonché dell'art. 46 della Legge Regionale n.3/2007.

Ove la gara vada deserta si procederà ad ulteriore esperimento, con aggiudicazione sempre in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amm.ne si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo, restando l'aggiudicazione stessa subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e, se dovuto, dell'attestazione sulla regolarità del pagamento dei tributi locali ICI, TARSU, COSAP (Programma 100) .

Entro i termini di validità dell'offerta economica che deve rimanere valida per un periodo di 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicata nella lettera di invito, il concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale della fornitura oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amm.ne dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amm.ne avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

La ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è consapevole dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

ART. 12 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, l'Iva cederà a carico del Comune.

La sottoscrizione della determinazione di affidamento della fornitura terrà luogo del contratto, sarà successivamente repertoriata dal Servizio Gare ed Appalti e registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del DPR 131/86.

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di imposta di bollo, imposta di registrazione ove richiesta e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le prestazioni effettuate *medio tempore*.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 13 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita entro quaranta giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine. L'aggiudicataria dovrà effettuare le consegne presso l'ufficio della Direzione municipale sito in Via E. Gianturco, 99 - 80142 – Napoli , a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compresi trasporto ed imballaggio, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nelle ore antimeridiane dalle 9,00 alle 13,00.

ART. 14 - COLLAUDO

L'Amministrazione, procederà a sottoporre a collaudo di accettazione i veicoli forniti entro dieci giorni decorrenti dalla data della consegna .

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi.

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti nel presente capitolato ed indicati nell'Ordinativo di fornitura, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;

Per ogni collaudo dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto dai componenti la Commissione che verrà all'uopo istituita e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo) , la descrizione ed il numero delle vetture oggetto dell'Ordinativo.

La data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

Il collaudo sarà considerato positivo quando si verificano le seguenti condizioni:

- il veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate
- il veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica (e della manualistica d'uso) contrattualmente prevista;
- il veicolo sarà completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- il veicolo sarà stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;

- il veicolo sarà munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi).

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i veicoli non conformi.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei veicoli da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

In casi particolari la fornitura potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengano che le difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato non ne pregiudichino il regolare impiego.

In tal caso l'accettazione dei veicoli avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sull'importo di aggiudicazione, da stabilirsi a criterio della commissione salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata.

Benvero, se la stessa dovesse risultare migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà accettarsi ai prezzi di aggiudicazione.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà valersi, di volta in volta, di altri tecnici di sua fiducia.

Il veicolo eventualmente rifiutato al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato entro sei giorni dalla data del collaudo stesso e sostituito con altro idoneo e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste.

Qualora lo stesso non venisse tempestivamente ritirato dalla ditta, la Direzione di Municipalità non risponderà di eventuali danni o deterioramento durante la temporanea custodia.

La ditta potrà assistere o farsi rappresentare da persone appositamente delegate alle operazioni di collaudo.

ART. 15 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione.

Nei prezzi s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti s'intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti e qualora dovesse essere riscontrata la non regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amm. ne Comunale.

La Direzione della Municipalità 4 ad effettuata fornitura e dopo il collaudo procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, in rapporto agli ordinativi corrispondenti, ed

all'applicazione dei prezzi. Ove nulla osti la Direzione della Municipalità 4 liquiderà il credito con apposito suo provvedimento trasmettendolo poi al Dipartimento Ragioneria per gli adempimenti di competenza connessi all'emissione del relativo mandato di pagamento.

ART.17 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nei casi d'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- euro 90,00 (novanta /00) al giorno dal 1° al 10° giorno di ritardo nelle consegne.
- euro 180,00 (centottanta/00) al giorno per i giorni successivi al 10° giorno di ritardo nelle consegne.

Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre dieci giorni, l'Amm. ne potrà anche affidare l'incarico ad altra ditta a maggiori spese dell'aggiudicataria, fermo restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

L'Amm. ne avrà il diritto di riscuotere le penalità e gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 8.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione e abituale trascuranza della presente fornitura l'Amm.ne potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La fornitura dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio, è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

ART. 19 - DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 20 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. , in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) ritardi nelle consegne, per più di tre volte, superiori a 10 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti all'art.13 del C.S.A.
- b) qualora la fornitura della merce ordinata non venga iniziata entro 10 giorni solari dal termine iniziale previsto o venga sospesa per più di 10 giorni solari;
- c) qualora la ditta venga diffidata almeno 3 volte nel periodo di durata dell'appalto circa la regolare esecuzione della fornitura;
- d) qualora venga accertato che la società non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione del contratto;
- e) consegne, per più di 10 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 c.c.);
- f) consegne, per più di 5 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/collaudi di cui all'art. 13 del presente Capitolato;
- g) subappalto non autorizzato

Ai su indicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero all'inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART.21 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs163/06. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data del recesso, o a mezzo di notifica tramite messo comunale. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:



- a) forniture già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle stesse, redatto dall'Amministrazione Comunale;
- b) spese sostenute dalla ditta appaltatrice.

ART. 22- SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 23 - AVVALIMENTO

Non è ammesso l'avvalimento.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ed alle forniture e rifusioni di esse.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e forniture riflettessero la materia in contestazione.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento disciplinato dal presente Capitolato sono oggetto di trattamento nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003.

Il Direttore della Municipalità 4
Avv. Luigi Trematerra